COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

96.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Disposizioni particolari in materia di personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1919) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3, 4

ABETE GIANCARLO, *Relatore* 4

GIOVANNINI ELIO 3

GRADUATA MICHELE 4

GRASSUCCI LELIO 4

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 4

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori DIANA ed altri: Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro (*Approvata dal Senato*) (2772);

BIANCHINI ed altri: Integrazione alla legge 27 marzo 1952, n. 199, sull'ordine cavalleresco «al Merito del lavoro» (1715) 5

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 5, 6

ABETE GIANCARLO, *Relatore* 5

PROVANTINI ALBERTO 6

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni particolari in materia di personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni particolari in materia di personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso il nullaosta all'ulteriore prosecuzione dell'*iter* del provvedimento e che la V Commissione bilancio ha anch'essa inviato parere favorevole.

Faccio presente ai colleghi che potremo proseguire nell'esame del provvedimento alla presenza del sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato, onorevole Sanese, in quanto i due sottosegretari per il commercio con l'estero, non potranno partecipare ai nostri lavori in sede legislativa per motivi inerenti il loro ufficio.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Ai fini dell'assunzione dei candidati risultati idonei al concorso interno speciale per la qualifica di « assistente » bandito in data 3 settembre 1980 dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi dell'articolo 148 del regolamento organico dell'Istituto stesso, costituiscono posti disponibili anche quelli derivanti da aumenti di dotazione organica deliberati entro la data del 3 settembre 1982.

Relativamente ai dipendenti che entro la data del 31 luglio 1980 abbiano conseguito il requisito della iscrizione all'albo professionale, ai provvedimenti di inquadramento nel ruolo professionale (« agronomi ») dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero disposti ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è attribuita la decorrenza giuridica ed economica rispettivamente prevista dagli articoli 35 e 37 del decreto medesimo.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ELIO GIOVANNINI. Poiché ritengo che la questione non sia irrilevante, desidero che rimanga agli atti della Camera la seguente valutazione, che cercherò di esprimere nei termini i più corretti possibili. Debbo dichiarare grande stupore e notevole sbigottimento – prescindo completamente dall'esigenza di risolvere il problema dei lavoratori in questione – per il fatto che si sia ricorsi ad una norma di legge per risolvere un contenzioso di competenza dei collegi sindacali.

Mi interessa particolarmente, dal punto di vista politico, rilevare che la votazione che avverrà tra qualche minuto è da considerarsi fuori legge. Ritengo infatti che il Parlamento, compresa la Commissione affari costituzionali che ha dato il nulla osta, si è probabilmente dimenticato che durante l'*iter* di questo provvedimento è avvenuto un fatto rilevante sul piano legislativo. È stata infatti approvata da questo Parlamento una legge-quadro sul pubblico impiego, che ha tracciato in termini di principio una distinzione – destinata a durare fino a quando non sarà modificata da un'altra legge-quadro

- fra questioni riservate all'intervento del legislatore e materie riservate alla contrattazione.

La distinzione che il Parlamento ha stabilito con gli articoli 2 e 3 della legge-quadro è tassativa ed esplicita. È incredibile che a distanza di soli due anni si decida di legiferare in deroga alle leggi approvate: ciò che si intende fare è totalmente impossibile e politicamente gravissimo, perché rappresenta una modifica da parte di una Commissione in sede legislativa di una legge di competenza del Parlamento.

Ribadisco pertanto il mio sbigottimento ed il mio stupore per la decisione presa ed annuncio il mio voto contrario per motivi di principio, attinenti al diritto del Parlamento di legiferare in materie come quella al nostro esame.

MICHELE GRADUATA. Ribadisco quanto già esposto, a nome del gruppo comunista, in occasione del precedente dibattito.

Pur riconoscendo l'anomalia di questo provvedimento, annuncio l'astensione del gruppo comunista, in considerazione della necessità ed urgenza di dare soluzione al problema.

LELIO GRASSUCCI. Vorrei far presenti due mie preoccupazioni. Desidererei che il Governo riflettesse sul fatto che in occasione di un concorso pubblico si può utilizzare la stessa graduatoria quando risultano successivamente altri posti vacanti, senza operare una distinzione fra posti aggiuntivi e posti resi liberi; sarebbe però assurdo che si bandissero due concorsi. Questo è il primo problema da risolvere, perché in futuro ci si potrebbe trovare di fronte a questioni similari.

La seconda considerazione è che, stando così le cose, il problema di questi lavoratori deve essere risolto in via normativa, per risparmiare soldi ed energie e creare meno difficoltà ai cittadini che accedono al pubblico impiego.

GIANCARLO ABETE, *Relatore*. Le osservazioni formulate dall'onorevole Giovannini erano già state esposte durante la discussione sulle linee generali. Si tratta di rilievi che attengono alla veste costituzionale del provvedimento, dal punto di vista del parere espresso dalla Commissione di merito.

Ferma restando la nostra valutazione positiva sulla necessità di sanare al più presto la situazione, abbiamo richiesto il parere della I Commissione affari costituzionali; poiché quest'ultima ha ritenuto di formulare un parere positivo senza osservazioni né condizioni per il nostro lavoro, ritengo che ci si trovi nella condizione di poter procedere all'approvazione del disegno di legge.

Ricordo altresì che nella mia relazione introduttiva avevo fatto presenti i problemi attinenti alla specificità e all'anomalia di questo provvedimento. Pertanto, ritengo che le motivazioni addotte dal collega Graduata per giustificare l'esigenza di condurre in porto questa sanatoria valgano anche per il relatore e per il gruppo della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni particolari in materia di personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero » (1919):

Presenti	27
Votanti	17
Astenuti	10
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Citaristi, Corsi, Fausti, Ferrari Silvestro, Giovannini, Marzo, Napoli, Nucara, Orsenigo, Righi, Rossi, Salerno, Sangalli, Tedeschi, Viscardi, Zoso.

Si sono astenuti:

Alasia, Cardinale, Cherchi, Donazzon, Graduata, Grassucci, Guerrini, Provantini, Sastro, Serafini.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Diana ed altri: Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro (Approvata dal Senato) (2772); Bianchini ed altri: Integrazione alla legge 27 marzo 1952, n. 199, sull'ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » (1715).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Diana ed altri: « Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro », già approvata dal Senato nella seduta del 2 aprile 1985; Bianchini ed altri: « Integrazione alla legge 27 marzo 1952, n. 199, sull'ordine cavalleresco " al Merito del lavoro " ».

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere sul provvedimento in esame: « Parere favorevole con le seguenti osservazioni: valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la disposizione recata dal primo comma dell'articolo 13, che prevede la perdita dell'onorificenza per indegnità, con la disposizione di cui all'articolo 3, che prevede i requisiti per ottenere la decorazione, al fine di prevedere che l'indicata perdita si realizzi allorquando vengano meno i requisiti previsti dal citato articolo 3; valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre i componenti del consiglio previsto dall'articolo 9 e di definire altresì gli oneri finanziari derivanti dal funzionamento di tale Consiglio ».

GIANCARLO ABETE, *Relatore*. Desidero illustrare le proposte di modifica da me presentate, che fanno seguito alla discussione svoltasi in questa sede la settimana scorsa.

I primi due emendamenti, rispettivamente alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1, non hanno una particolare importanza dal punto di vista del contenuto, assumendo piuttosto una valenza propositiva.

Per quanto concerne il punto *c*) dello stesso articolo, l'emendamento presentato nasce dalla volontà emersa nella precedente discussione di introdurre un riferimento al turismo e ai servizi, ciò che ha comportato la necessità di una nuova definizione dell'intero punto, pur senza addentrarsi in specificazioni ulteriori che potevano risultare eccessivamente lunghe. La nuova formulazione è del seguente tenore: « *c*) nel commercio, nel turismo e nei servizi per iniziative imprenditoriali tese alla apertura o all'ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale e all'offerta turistica, all'incremento delle relazioni commerciali, alla creazione e allo sviluppo di organismi atti a favorire gli scambi, alla conclusione di contratti ed accordi aventi duraturi effetti di rilevante interesse per l'economia nazionale; ». Tale formulazione si è resa necessaria per una migliore comprensione del testo.

Il punto *f*) viene soppresso, ma il suo contenuto è, per così dire, recuperato in termini più propositivi attraverso una nuova formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 1, in cui l'attività svolta per l'elevazione economica e sociale dei lavoratori viene considerata come riferimento allo sviluppo della cooperazione.

All'articolo 3 si sostituisce la formulazione della lettera *c*) con la seguente: « aver adempiuto agli obblighi tributari ed aver soddisfatto ogni obbligo previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori ». Tale modifica nasce da un'osservazione precedentemente formulata dal presidente.

L'emendamento relativo al terzo comma dell'articolo 6 tende a sostituire le parole: « della ricchezza » con le parole: « dell'economia », mentre la modifica pro-

posta al dodicesimo alinea del primo comma dell'articolo 9, sostituendo le parole: « dei commercianti » con le parole: « degli operatori del commercio, turismo e servizi », nasce come conseguenza della variazione introdotta al punto *c*) dell'articolo 1.

Per quanto concerne le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali, risulta evidente che la perdita dell'onorificenza è connessa alla mancanza dei requisiti originariamente richiesti; tuttavia, anche dal punto di vista politico, sembra opportuno non prevedere espressamente che l'indicata perdita si realizza allorquando vengano meno le condizioni indicate all'articolo 3. Ciò potrebbe determinare, infatti, l'insorgere di contenziosi rispetto ad una valutazione che tenga conto dei requisiti di cui sopra e che sia altresì collegata ad un giudizio discrezionale dei ministri. In altri termini, ritengo sia preferibile introdurre un riferimento più organico rispetto a quello suggerito dalla I Commissione.

In ordine alla seconda osservazione, faccio notare come da fonte ministeriale risulta che il consiglio dell'ordine non comporta alcun tipo di onere finanziario, per cui tale aspetto non sembra destare preoccupazione.

Propongo che sia scelto come testo-base per la discussione la proposta di legge n. 2772.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(*È approvata*).

ALBERTO PROVANTINI. Intervengo brevemente per dire che apprezziamo il comportamento del relatore e del Governo, i quali hanno accolto le nostre proposte traducendole in emendamenti. Voteremo, quindi, a favore di tali proposte di modifica, non avendo alcuna riserva ideologica sul cavalierato del lavoro, così come daremo il nostro voto favorevole all'intero provvedimento, che non integra una riforma, ma vale ad intervenire su situazioni del passato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'Ordine cavalleresco al merito del lavoro, istituito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, conferisce il titolo di cavaliere del lavoro ed è concesso ai cittadini benemeriti nelle sottoindicate attività per avere creato o ampliato le stesse:

a) nell'agricoltura, per avere compiuto opere rilevanti di difesa del patrimonio agrario, zoologico o di bonifica e disciplina di corsi d'acqua o di rimboschimento dei terreni montani; per avere introdotto nuove colture o importanti innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; per avere svolto efficace opera di tutela ecologica;

b) nell'industria, per scoperte o invenzioni industriali di grande importanza pratica; per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per organizzazione di importanti complessi industriali; per l'utilizzazione più efficace delle fonti di energia, di forze motrici o di materie prime; per ideazioni tecniche atte a garantire la tutela igienico-ambientale dei lavoratori;

c) nel commercio, per l'apertura o ampliamento di sbocchi nella produzione nazionale, o per organizzazioni idonee ad agevolare le relazioni commerciali o per avere creato o sviluppato istituzioni atte a giovare agli scambi o per avere concluso contratti ad effetto duraturo di rilevante interesse per l'economia nazionale;

d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigiana italiana;

e) nell'attività creditizia e assicurativa, per avere con la creazione o organizzazione di efficienti entità finanziarie contribuito allo sviluppo del complesso delle attività economiche nazionali, o per avere

posto in essere efficaci azioni a tutela del risparmio e della stabilità monetaria;

f) nell'attività sociale per avere notevolmente contribuito ad eliminare il divario delle condizioni sociali tra le diverse categorie lavoratrici e per l'elevazione economica e sociale dei lavoratori.

Le benemerenze di cui ai punti specificati nel comma precedente possono contribuire a formare titolo all'onorificenza per la stessa persona.

Costituisce, inoltre, motivo di particolare benemerenza l'aver operato in aree o in campi di attività economicamente depressi.

L'onorevole Abete, relatore, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, lettera a), *dopo le parole*: « opere rilevanti di difesa », *aggiungere le seguenti*: « o di incremento ».

1. 1.

All'articolo 1, lettera b), *dopo le parole*: « per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per » *aggiungere le parole*: « creazione ed »;

1. 2.

All'articolo 1, sostituire l'intera lettera c) *con la seguente*:

« *c*) nel commercio, nel turismo e nei servizi per iniziative imprenditoriali tese all'apertura o all'ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale e all'offerta turistica, all'incremento delle relazioni commerciali, alla creazione e allo sviluppo di organismi atti a favorire gli scambi, alla conclusione di contratti ed accordi aventi duraturi effetti di rilevante interesse per l'economia nazionale; ».

1. 3.

All'articolo 1 sopprimere l'intera lettera f).

1. 4.

All'articolo 1 sostituire l'intero terzo comma con il seguente:

« Concorrono, inoltre, a formare motivo di particolare benemerenza l'aver operato per l'elevazione economica e sociale dei lavoratori, contribuendo alla eliminazione dei divari esistenti, per lo sviluppo della cooperazione nonché in aree o in campi di attività economicamente depressi ».

1. 5.

Pongo in votazione l'emendamento Abete 1. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Abete 1. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Abete 1. 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Abete 1. 4.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Abete 1. 5.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

La decorazione consiste in una croce d'oro piena, smaltata verde, caricata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenta l'emblema della Repubblica e dall'altro la dicitura: « Al merito del lavoro-1901 ».

La croce è sorretta da un collare di nastro listato da una banda di colore rosso fra due bande verdi.

Il nastro può essere portato senza la decorazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

I requisiti per ottenere la decorazione sono i seguenti:

a) aver tenuto una specchiata condotta civile e sociale;

b) aver operato nel settore per il quale la decorazione è proposta in via continuativa e per almeno vent'anni con autonoma responsabilità;

c) aver adempiuto alla soddisfazione degli obblighi tributari nonché previdenziali ed assicurativi verso i lavoratori;

d) non aver svolto né in Italia, né all'estero attività economiche e commerciali lesive dell'economia nazionale.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera c) *con la seguente*: « *c*) aver adempiuto agli obblighi tributari ed aver soddisfatto ogni obbligo previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 4.

Le onorificenze sono conferite annualmente dal Presidente della Repubblica, nel limite massimo di venticinque per ciascun anno.

(*È approvato*).

ART. 5.

Le candidature per il conferimento delle onorificenze sono proposte da ciascun Ministro competente e, per i cittadini italiani residenti fuori del territorio nazionale, dal Ministro degli affari esteri.

I prefetti in sede, in quanto organi rappresentativi del Governo nell'ambito della provincia, possono inoltrare segnalazioni, che, per avere ulteriore corso, devono essere fatte proprie dai Ministri destinatari.

Le candidature debbono essere inoltrate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 gennaio di ciascun anno.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Tutte le proposte di candidature vengono trasmesse ai prefetti, territorialmente competenti, per un'istruttoria.

L'istruttoria tiene conto, oltreché delle informazioni di cui ciascuna prefettura dispone, anche delle relazioni all'uopo richieste all'autorità giudiziaria, alla camera di commercio, all'ispettorato del lavoro, all'intendenza di finanza.

L'istruttoria è preordinata a documentare, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che i candidati si siano resi singolarmente benemeriti promuovendo un incremento notevole della ricchezza nazionale e contribuendo alla elevazione economica e sociale dei lavoratori.

In caso di proposte concernenti più titolari o dirigenti di imprese di eccezio-

nali dimensioni, deve essere particolarmente valutato il contributo dato da ciascuno all'iniziativa imprenditoriale e al suo sviluppo.

Le candidature dei prossimi congiunti di insigniti della distinzione possono essere prese in considerazione se i nuovi candidati abbiano autonomamente contribuito alla espansione delle originarie attività o si siano dedicati, con successo, ad attività diverse.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al terzo comma le parole: « della ricchezza » *con le altre*: « dell'economia ».

6. 1.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

L'istruttoria deve essere corredata da elementi e dati rigorosamente controllati e tale da permettere un analitico esame dei titoli in possesso degli interessati ed una valutazione comparativa con le benemerenze acquisite dagli altri aspiranti.

Accertamenti specifici devono riguardare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della presente legge.

Possono inoltre essere presi in considerazione ai fini della valutazione comparativa di cui al primo capoverso del presente articolo:

a) le iniziative realizzate riguardanti le finalità di cui al primo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

b) le opere sociali e di beneficenza eventualmente compiute;

c) l'estimazione ed il prestigio goduti negli ambienti economici e presso la pubblica amministrazione e la popolazione.

(*È approvato*).

ART. 8.

La documentazione raccolta, a seguito dell'istruttoria, corredata da un motivato parere del prefetto, dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per essere sottoposta al Consiglio dell'ordine, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Alla documentazione predetta sono allegati:

a) estratto del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti;

b) certificato di nascita;

c) certificato di residenza e cittadinanza;

d) stato di famiglia;

e) certificato dell'intendenza di finanza in ordine al carico tributario con precisazione dei redditi definiti ed in contestazione distinti per singole imposte e tasse.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Il Consiglio dell'ordine è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è composto da:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

quattro membri in rappresentanza, ciascuno, degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali o, in mancanza, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

otto cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra un numero doppio di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri non possono essere confermati per più di due volte.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo comma, dodicesimo alinea, le parole: « dei commercianti » *con le altre*: « degli operatori del commercio, turismo e servizi ».
9. 1.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

Il Consiglio dell'ordine è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro la prima decade di maggio per esprimere le valutazioni di competenza sulle proposte.

Le riunioni del Consiglio dell'ordine sono valide se sono presenti almeno due terzi dei consiglieri.

Uno o più consiglieri sono incaricati di redigere una relazione sulle designazioni.

Le designazioni si intendono approvate dal Consiglio qualora conseguano, con votazione segreta, il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Svolge funzione di segretario il funzionario preposto all'ufficio onorificenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I membri del Consiglio dell'ordine possono accedere, a partire dal ventesimo giorno antecedente la data di convocazione del consesso, all'ufficio onorificenze del Ministero per prendere visione delle candidature e della relativa documentazione.

(*È approvato*).

ART. 11.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle risultanze istruttorie e dell'esito delle votazioni del Consiglio, sceglie i candidati da proporre al Presidente della Repubblica per il conferimento della onorificenza – di concerto, per quanto attiene alle designazioni di cui al punto *a*) del primo comma dell'articolo 1 della presente legge, con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste – tra quelli ritenuti idonei dal Consiglio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone alla firma del Presidente della Repubblica il decreto di conferimento delle onorificenze in tempo utile per darne notizia in occasione della festa della Repubblica.

(*È approvato*).

ART. 12.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proporre ogni anno la nomina di non più di due cittadini stranieri che abbiano operato per almeno quindici anni continuativamente a favore della economia italiana acquisendo alcuna delle benemerenze di cui all'articolo 1 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 13.

Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno.

La proposta di revoca della onorificenza è comunicata all'interessato affinché, entro il termine di decadenza di giorni trenta, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'ordine, che esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.

Sono vincolanti per il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le richieste di revoca indirizzategli dai soggetti di cui all'articolo 5, comma primo, della presente legge.

Previo parere del Consiglio dell'ordine e su proposta motivata del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

(*È approvato*).

ART. 14.

Sono abrogati il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, la legge 27 marzo 1952, n. 199, la legge 15 novembre 1952, n. 1793, la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Diana ed altri: « Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro » (*Approvata dal Senato*) (2772):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Risulta, pertanto, assorbita la proposta di legge n. 1715.

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alasia, Cardinale, Cherchi, Citaristi, Colzi, Donazzon, Fausti, Ferrari Silvestro, Giovannini, Graduata, Grassucci, Guerrini, Marzo, Napoli, Nucara, Orsenigo, Provantini, Righi, Rossi, Salerno, Sangalli, Sastro, Serafini, Tedeschi, Viscardi, Zoso.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO